

BASI PER UN'ADESIONE AL CONCORDATO INTERCANTONALE SUGLI APPALTI PUBBLICI

ADESIONE DEL CANTONE [.....] AL CONCORDATO INTERCANTONALE SUGLI APPALTI PUBBLICI (CIAP)

del [.....]

Il Gran Consiglio del Cantone [.....]

Visto l'articolo XX della Costituzione cantonale, dopo aver preso visione del messaggio del Governo (Consiglio di Stato) del [.....]

decreta:

1. Adesione

Il Cantone [.....] aderisce al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 15 novembre 2019.

2. Campo d'applicazione oggettivo (art. 10 CIAP)

- Assoggettamento delle commesse aggiudicate a organizzazioni attive nell'integrazione professionale (se auspicato).
- Assoggettamento degli istituti di previdenza di diritto pubblico dei Cantoni e dei Comuni (se auspicato).
- Banca cantonale... (se auspicato)

3. Termini e riduzione del termine per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali (art. 46 cpv. 4 e art. 47)

Se auspicato.

4. Pubblicazioni (art. 48 cpv. 1)

Pubblicazione dell'aggiudicazione per incarico diretto (art. 21 cpv. 2) di commesse che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali (protezione giuridica).

5. Protezione giuridica e procedura di ricorso (art. 52)

- A partire dalla procedura per incarico diretto o almeno dalla procedura mediante invito.
- Designazione del diritto cantonale determinante per la procedura decisionale e per la procedura di ricorso (*ad es. legge sulla giurisdizione amministrativa*).

6. Esecuzione

Il Governo (Consiglio di Stato) è autorizzato a:

- a) stipulare accordi con le regioni di frontiera e gli Stati confinanti conformemente all'articolo 6 capoverso 4 CIAP;
- b) designare l'organo competente dei controlli (art. 12 cpv. 5);

- c) designare il/i servizio/servizi competente/i per l'esecuzione, il controllo e la vigilanza in merito agli articoli:
 - 28 capoverso 1,
 - 45 capoversi 1–5,
 - 50 capoverso 1,
 - 62 capoversi 1 e 2 CIAP;
- d) prevedere aperture delle offerte come pubbliche (art. 37);
- e) designare un ulteriore organo di pubblicazione conformemente all'articolo 48 capoverso 7 CIAP;
- f) delegare la facoltà di comunicazione del committente in merito alla notificazione di decisioni conformemente all'articolo 51 capoverso 1 CIAP;
- g) designare il servizio cantonale competente per l'esecuzione unitaria e il rilascio di informazioni in materia di appalti pubblici;
- h) designare il servizio cantonale competente per la formazione e il perfezionamento in materia di appalti pubblici;
- i) ratificare le modifiche apportate al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici, a condizione che siano di secondaria importanza (art. 61);
- j) dichiarare all'Organo intercantonale per gli appalti pubblici l'adesione al e il recesso dal Concordato intercantonale sugli appalti pubblici conformemente all'articolo 63 CIAP;
- k) stabilire il servizio cantonale o l'autorità competente per legge che si occupi di accogliere e trattare le denunce dei lavoratori, delle commissioni paritetiche o di altri organi di controllo in caso di violazione delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro, parità salariale tra donna e uomo, protezione dell'ambiente o delle disposizioni sul lavoro nero conformemente all'articolo 12 capoversi 3 e 4 CIAP;
- l) abrogare la decisione (il decreto / la legge) del di adesione del Cantone [.....] al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 15 marzo 2001 quando tutti i Cantoni avranno aderito al nuovo Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 15 novembre 2019.

7. Crescita in giudicato

L'adesione al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 15 novembre 2019 crescerà in giudicato con la consegna della dichiarazione di adesione all'Organo intercantonale.

8. Abrogazione del diritto precedente

I seguenti atti sono abrogati con l'adesione al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 15 novembre 2019:

- a) legge sulle commesse pubbliche / legge sugli appalti pubblici del
- b) regolamento sulle commesse pubbliche / ordinanza sugli appalti pubblici del
- c) decreto del
- d) ecc.

9. Referendum

I numeri 1–8 della presente decisione / del presente decreto / della presente legge sottostanno a referendum [facoltativo / obbligatorio].